



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

47ª Seduta pubblica – Mercoledì 19 gennaio 2022

Deliberazione legislativa n. 2

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO””.
(Progetto di legge n. 77)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Piano faunistico-venatorio regionale (2021-2026), rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 15/DDL del 5 luglio 2021);

UDITA la relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere *Gianpiero POSSAMAI*, nel testo che segue:

“*Signor Presidente, colleghi consiglieri,*

il Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027, di seguito PFVR, che viene oggi presentato al Consiglio regionale, è il punto di approdo di un complesso ed articolato percorso istruttorio e normativo, svolto dapprima dalla Giunta regionale, cui compete la presentazione della proposta di Piano, ed a seguire nella sede della competente Commissione consiliare: un percorso, peraltro, che è stato intersecato, come previsto secondo normativa, anche di derivazione comunitaria, dagli adempimenti funzionali alla valutazione ambientale strategica dello strumento di piano e alla valutazione di incidenza con riferimento ai siti della Rete Natura 2000.

Come noto, con DGR n. 46 del 19 gennaio 2018, avente ad oggetto «Proposta di nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (articolo 8 della L.R. n. 50/1993). Presa d’atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).», si è dato formale riavvio al percorso operativo finalizzato alla predisposizione del nuovo PFVR, disponendo, tra l’altro, di individuare gli Obiettivi Prioritari (OP) della

proposta di PFVR, che costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il quadro generale e di dettaglio all'interno del quale strutturare la redazione della proposta di PFVR e che pertanto, a Piano approvato, vengono anche a costituire i principi informatori della nuova pianificazione.

Contestualmente è stato avviato un articolato percorso procedurale che, fin da subito, ha messo in evidenza la necessità di implementare, integrare e coordinare i temi ed i vincoli della pianificazione faunistico venatoria con gli aspetti connessi alla individuazione ed alla progressiva messa a regime della nuova governance della materia nel riordino tra il livello amministrativo, pianificatorio e gestionale, in precedenza in capo a province e Città metropolitana, e il livello regionale, con il fine di portare a regime e regia unificata e coordinata tutti i processi e procedimenti di riferimento, in attuazione di quanto prevede l'Obiettivo Prioritario II adottato con la predetta DGR n. 46/2018.

In tal senso ed in riferimento ai profili di carattere normativo, il lavoro si è fondato sul riordino del quadro normativo delle competenze e responsabilità a livello provinciale e regionale e ha trovato, sotto tale aspetto, la sua definizione con la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25», con cui è stato completato il primo tassello - di carattere normativo - ovvero la riallocazione, all'interno dell'articolato della L.R. n. 50/1993, delle specifiche attribuzioni del sistema Regione - Province/Città metropolitana, ivi compreso il riconoscimento della specificità della Provincia di Belluno, a cui sono seguite le DDGR n. 1079/2019 e n. 1080/2019 con cui si è data attuazione, rispettivamente, al riordino ed alla attribuzione delle competenze amministrative, pianificatorie e gestionali ed al riordino della funzione di vigilanza e controllo in materia ittica e faunistico-venatoria.

A seguire, con DGR n. 1943 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto «DGR n. 791 del 31 marzo 2009: adozione della proposta di PFVR 2019-2024 - Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (articolo 8, L.R. n. 50/1993) ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)», si è disposto, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 4 - adozione dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009:

- di adottare gli elaborati costituenti la proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (PFVR 2019-2014), ovvero le proposte di Relazione al Piano Faunistico-Venatorio 2019-2014, di Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico-Venatorio 2019-2024 (che comprende anche lo schema di Statuto degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini) e quelle relative alla Cartografia del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024, nonché lo Studio di Incidenza Ambientale, il Rapporto Ambientale;*
- di avviare, ai fini e secondo quanto previsto dalla Fase 5 - consultazione e partecipazione dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, le attività di consultazione sulla proposta di Piano Faunistico/Venatorio 2019-2024.*

I predetti documenti, in attuazione di quanto prevede la Fase 5 dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, sono stati quindi resi disponibili in modalità digitale all'interno di una apposita sezione del sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale ed in formato cartaceo presso la Direzione procedente, la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa VAS VINCA NUVV oltre che presso gli Uffici Caccia allocati presso le province e la Città metropolitana di Venezia, per la durata di giorni

60 (sessanta) a decorrere dall'8 febbraio 2019, dando contestuale avviso pubblico dell'avvenuto deposito e così assumendo le iniziative volte a favorire e promuovere la consultazione pubblica.

Entro il termine del 13 maggio 2019 sono state complessivamente n. 108 le osservazioni utilmente depositate presso la medesima Struttura regionale: per queste l'articolazione e lo sviluppo in sub-osservazioni si concretizza con una consistenza effettiva complessiva finale di n. 236 (duecentotrentasei) osservazioni puntuali.

In ordine a quanto prevede la medesima Fase 5 dell'Allegato A alla DGR n. 791/2009, la predetta Struttura ha provveduto ad estrapolare, dal novero complessivo delle 236 osservazioni e subosservazioni depositate, quelle aventi carattere ambientale. Si è trattato complessivamente di n. 73 (settantatré) osservazioni puntuali; a queste si vanno ad aggiungere n. 3 (tre) osservazioni proposte dalla predetta Struttura regionale procedente in riferimento - ed in riscontro - ad altrettante tematiche prioritarie aventi particolare rilievo ai fini della VAS cui è sottoposto il PFVR; queste ultime fanno riferimento ad un ulteriore supplemento di verifica ed analisi dei contenuti dei Piani faunistico venatori adottati dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia (PFVP), al fine di implementare, ove valutato necessario e/o opportuno, eventuali adeguamenti introdotti successivamente alla fase di coordinamento degli stessi PFVP nella precedente proposta di PFVR (ovvero di quella oggetto di adozione con DGR/CR n. 133/2014), uno specifico approfondimento in ordine alla coerenza della delimitazione del TASP (Territorio Agro-Silvo-Pastorale) rispetto ad alcuni interventi infrastrutturali che hanno riguardato di recente il territorio veneto e, infine, le tematiche connesse al predetto OP n. 11, ovvero alla definizione di un modello organizzativo, ripartito tra un livello periferico ed un livello centrale, capace di garantire l'efficace ed efficiente realizzazione di compiti di gestione, di vigilanza e di erogazione di servizi all'utenza anche in ordine ad un ulteriore onere operativo, ovvero l'efficace attuazione delle previsioni pianificatorie - secondo uno stringente cronoprogramma connesso alla fase di impianto e prima attuazione di un PFVR - a partire dalla definitiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale.

Con DGR n. 1135 del 30 luglio 2019 «Proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (DGR n. 1943 del 21.12.2018). Osservazioni pervenute nell'ambito della fase di consultazione con il pubblico prevista dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Approvazione delle modalità di recepimento ai fini dell'acquisizione del Parere Motivato da parte della Commissione Regionale VAS, ai sensi della DGR n. 791/2009.» si è provveduto ad adottare gli esiti del riscontro puntuale a ciascuna delle osservazioni presentate, suddivise tra quelle aventi rilevanza ambientale (raccolte nell'Allegato A) e quelle prive di connotazioni di carattere ambientale (Allegato B). Parallelamente, si è dato un primo riscontro alla Commissione VAS, su quanto rappresentato rispetto alla proposta di PFVR da parte delle autorità competenti in materia ambientale interessate e coinvolte dalla procedura VAS.

In esito ad una specifica richiesta della Commissione VAS, peraltro richiamata e sottolineata sia in alcuni interventi delle autorità competenti in materia ambientale che nell'ambito di numerose osservazioni, la Struttura procedente ha intensificato l'attività connessa al consolidamento, sviluppo ed ulteriore efficientamento della nuova governance regionale, ripartita tra un livello centrale ed un livello territoriale, in quanto specifico target sia del predetto OP n. 11 che della necessità di assicurare efficiente continuità alla gestione, sia centrale che periferica, della funzione in parola.

E ciò in riferimento ad un obiettivo spartiacque - temporalmente individuato al 1° ottobre 2019 - tra la precedente gestione regionale ma con delega in regime

transitorio ancora in capo a province e Città metropolitana e l'attuale e definitivo regime del tutto in capo all'Amministrazione regionale.

In esito a tale complesso ed articolato percorso ed al puntuale riscontro di quanto richiesto e rappresentato in sede di Commissione VAS, è stato acquisito il Parere Motivato n. 152 del 1° luglio 2021 da parte della Commissione Regionale VAS, che consente di poter portare ad adozione definitiva la proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale 2021-2026 (PFVR 2021-2026).

In particolare corre l'obbligo di evidenziare alcuni punti, che si ritengono qualificanti, del parere reso dalla Commissione VAS e della relazione di istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza, che ne costituisce parte integrante.

Ci si intende riferire, in particolare:

a) per quanto concerne il parere della Commissione VAS, non alla mera, per quanto rilevante, espressione di un articolato e motivato parere positivo sulla proposta di Rapporto Ambientale, ma alla definizione di una serie di prescrizioni afferenti i documenti di Piano, cui ottemperare in parte "Prima della attuazione del Piano", peraltro già implementati nel testo recante la proposta di PFVR ed in parte "In sede di attuazione del Piano", ovvero in sede di sua implementazione nel percorso attuativo della pianificazione; ne consegue la natura del PFVR quale "fattispecie a formazione progressiva" che si articola in una pluralità di atti legislativi ed atti amministrativi, prodromici ed attuativi, e ciò rileva anche ai fini della valutazione del rispetto di disposizioni e di vincoli posti dalla legislazione statale e regionale di recepimento ed attuazione;

b) per quanto concerne il riconoscimento di "conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla Rete Natura 2000" e l'"esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per il Piano faunistico venatorio regionale", rilevano, altresì, le diverse prescrizioni e raccomandazioni rese, che costituiscono, come da parere della Commissione VAS, prescrizioni cui ottemperare "in sede di attuazione del Piano";

e quanto sopra, si ritiene, concorre a delineare un quadro di garanzia, armonica e nel contempo dinamica, di contemperamento nel sistema della pianificazione faunistico dei diversi interessi e valori investiti: naturalistico-ambientali, agricoli, venatori.

Venendo all'iter istruttorio dei lavori di Commissione, si richiamano a seguire i momenti e i contenuti maggiormente significativi e caratterizzanti la nuova pianificazione.

Il disegno di legge di iniziativa della Giunta è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale il 5 luglio 2021 assumendo il n. 77 tra i progetti di legge depositati nel corso della XI legislatura.

Attesi i tempi istituzionali e tecnici funzionali ad una compiuta istruttoria, comprensiva delle fasi di acquisizione delle osservazioni delle associazioni a vario titolo rappresentative del mondo venatorio, ambientale ed agricolo, nonché dei soggetti, anche istituzionali, ed a vario titolo portatori di competenze e funzioni nonché di interessi qualificati in materia, è stato, successivamente presentato un progetto di legge, che ha preso il n. 79, approvato dal Consiglio regionale con legge regionale 3 agosto 2021, n. 23, per una ulteriore proroga del piano faunistico vigente al fine di garantire il compiuto espletamento dell'iter di esame istruttorio da parte della Commissione e nel contempo un integrale ed efficace svolgimento della prossima stagione venatoria 2021/2022 sino alla conclusione della stessa.

Nella seduta del 7 luglio 2021 della Terza Commissione il pdl è stato illustrato.

Nelle sedute del 16 e 19 luglio 2021 si sono tenute le consultazioni di 29 soggetti interessati dei settori della caccia (10 soggetti), della agricoltura (5 soggetti) e

dell'ambiente (10 soggetti) nonché altri soggetti istituzionali e privati comunque coinvolti dalle disposizioni del piano e sono state successivamente raccolte tutte le osservazioni pervenute alla Commissione in ordine al piano in esame. Trattasi di 21 documenti, articolati in 7 di associazioni e soggetti del mondo venatorio, 4 del mondo agricolo, 6 del mondo ambientale, 3 di enti locali, e di una petizione firmata da un gruppo di cittadini. I documenti raccolti sono stati compendati in report di sintesi e messi a disposizione dei componenti della Commissione.

In sede di istruttoria in Commissione, anche sulla scorta del contributo delle osservazioni pervenute, nelle sedute del 9 e del 20 dicembre sono state apportate alcune modifiche al testo presentato, tra cui anche modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Il progetto di legge, nel testo così modificato, si articola e si struttura in tre capi e tredici articoli.

In particolare si sottopone al Consiglio regionale (Capo I) la proposta di approvazione del PFVR (articolo 1) e con validità quinquennale (articolo 2), affidando alla Giunta regionale la competenza ad apportare, nel periodo di validità del Piano, eventuali modifiche al PFVR che non incidano sui criteri informativi dello stesso, nonché la responsabilità di curare, con cadenza annuale, l'aggiornamento dei dati del report analitico e della tabella di sintesi di cui all'Allegato C, nonché delle relative cartografie: e ciò a garanzia del puntuale aggiornamento, anche cartografico, dei documenti costituenti parte integrante della pianificazione faunistico venatoria del territorio e della evidenza oggettiva della individuazione del territorio agro-silvo-pastorale e del costante rispetto della percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (articolo 3).

Il Capo II (articoli da 4 a 9) introduce le già richiamate modifiche della legge regionale n. 50 del 1993, vuoi conseguenti alle esperienze applicative del periodo di pianificazione in corso o funzionali alla attuazione del nuovo piano, vuoi finalizzate a compendiare nell'articolato della legge regionale di settore scelte istituzionali operate con leggi di riordino succedutesi in materia (quali in particolare il riconoscimento di specifiche competenze alla Provincia di Belluno e, d'intesa con la Giunta regionale, la loro valorizzazione, nell'ambito e nei limiti del rispetto di esigenze di carattere unitario, riferite all'insieme della Zona faunistica delle Alpi), vuoi orientate ad introdurre, a regime, nella legislazione di settore, scelte operate a valere per la pianificazione 2022-2027.

Completano l'articolato (Capo III) una disposizione transitoria (articolo 10) volta ad assicurare forme di continuità nell'espletamento delle funzioni di ordinaria amministrazione degli Ambiti territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini, nelle more della nomina ed insediamento dei nuovi organi di gestione, nonché norme tecniche recanti la abrogazione, ad efficacia differita nel tempo, della vigente pianificazione (articolo 11), la clausola di neutralità finanziaria (articolo 12) e la necessaria disposizione di immediata entrata in vigore del nuovo PFVR (articolo 13), al fine di determinare le condizioni volte ad assicurare la necessaria continuità dello strumento di pianificazione faunistico venatoria del territorio.

Con particolare riferimento ai documenti costituenti il PFVR, allegati di cui all'articolo 1 di approvazione del PFVR medesimo, si evidenzia che, in conformità al dettato del quadro normativo statale e regionale vigente, gli stessi risultano costituiti da:

a) Regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori Alpini (Allegato A); in sede di istruttoria sono state apportate alcune modifiche, anche recependo contributi emersi in sede di audizioni e fatti propri dai

componenti della Commissione, per aggiornare e riallineare le relative disposizioni alle sopravvenute esigenze gestionali ed alle esigenze della nuova pianificazione, anche in chiave di semplificazione degli adempimenti amministrativi (vedi disciplina dell'articolo 6 del Regolamento di attuazione in ordine al termine del procedimento e alla documentazione richiesta, per la richiesta di individuazione di fondi sottratti all'esercizio dell'attività venatoria), alla evoluzione normativa in materia, ed alla riorganizzazione delle funzioni come ridistribuita in capo ai soggetti istituzionali coinvolti con i citati provvedimenti legislativi; si segnalano, in particolare, con riferimento agli Statuti tipo, la definizione di limiti di mandato e la definizione di una serie di cause di inconferibilità degli incarichi, rapportate alle cause di inconferibilità per le cariche elettive ed integrate con le condanne definitive per reati venatori (con il limite della sospensione condizionale della pena e fatti salvi gli effetti della riabilitazione);

b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori Alpini (Allegato B); si fa presente che tale allegato risulta diverso rispetto all'allegato B del testo depositato, risolvendosi in un'unica mappa regionale, essendosi ritenuto, in corso di istruttoria, necessario fornire una evidenza oggettiva, anche sotto il profilo cartografico e non solo descrittivo nella relazione al PFVR, della conterminazione delle diverse aree interessate dalla pianificazione (Zona faunistica delle Alpi, territorio vallivo-lagunare, restante territorio agro-silvo-pastorale) e della individuazione dei diversi istituti di gestione (ATC e CA);

c) relazione al Piano faunistico venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C); quanto sopra al fine di fornire evidenza oggettiva del rispetto, fin dalla data di decorrenza di validità della nuova pianificazione, e non solo dall'avvio della stagione venatoria, della percentuale di territorio destinato a protezione della fauna selvatica: percentuale a cui concorrono vuoi istituti di tutela già presenti sul territorio (ci si intende riferire a parchi, riserve e foreste, ma anche all'istituto dei fondi chiusi), vuoi per istituti di tutela da individuare, così come sono stati in effetti individuati, a valere per la nuova pianificazione (ci si intende riferire ad oasi e zone di ripopolamento di cattura, cui devono aggiungersi eventuali valichi interessati da rotte di migrazione dell'avifauna).

In particolare, l'allegato si articola in:

- un'Appendice 1, con un report analitico recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica;*
- due volumi (uno per le Zone di Ripopolamento e Cattura e uno per le OASI) contenenti le cartografie di ciascuna OASI e ZRC (corredate di cartografie a livello provinciale) con indicazione delle relative dimensioni in ettari (distinta tra TASP e NO TASP);*
- un terzo volume con cartografie su base provinciale degli altri istituti protetti (parchi, riserve, foreste, valichi).*

L'Allegato C consta poi di una articolata Relazione al Piano faunistico venatorio regionale, strutturata in una pluralità di paragrafi, nei quali, oltre a dare conto dei principi e criteri informativi della pianificazione proposta, si rappresentano i percorsi giuridici e tecnici, corredati dai dati disponibili, che hanno condotto alle scelte di pianificazione come rappresentate nelle cartografie e riepiloghi allegati alla relazione

medesima, e si integrano i contenuti del PFVR con i contenuti pianificatori previsti dalla normativa regionale, oltre a dare conto, anche in forma ricognitiva, delle scelte operate sui temi afferenti la gestione faunistico-venatoria, fino alla analitica indicazione delle misure gestionali previste per i siti della Rete Natura 2000, che ai sensi della relazione di istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) costituiscono misure da porre in atto "in sede di attuazione del Piano", secondo quanto prescritto dalla stessa Commissione regionale VAS con proprio parere n. 155 del 1° luglio 2021;

d) rapporto ambientale (Allegato D);

e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);

f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);

g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).

In data 6 settembre 2021 è stato acquisito il parere del CAL.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 12 gennaio 2022 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 77 che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Possamai, Puppato, Rigo (Liga Veneta per Salvini Premier); Bet - con delega Gerolinetto - Bisaglia, Centenaro, Giacomini (Zaia Presidente); Formaggio, Razzolini (Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni); Bozza (Forza Italia Berlusconi-Autonomia per il Veneto); Barbisan (Misto).

Si sono astenuti i Consiglieri: Montanariello, Zottis (Partito Democratico Veneto) e Lorenzoni (Misto).

Ha espresso voto contrario la Consigliera Guarda (Europa Verde).";

UDITA la relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera *Cristina GUARDA*, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la bellezza di definire, discutere e approvare un piano faunistico, come previsto dalla legge 157 del 1992 e dalla legge regionale 50 del 1993, consiste in quello che, alla fin fine, è un grande privilegio: conoscere le caratteristiche, l'evoluzione e le straordinarietà dell'habitat e delle creature che hanno abitato e abitano il proprio territorio, per capirne l'utilità, la storia, la diffusione e le minacce che mettono a rischio la loro sopravvivenza, dal clima alle emergenze ambientali che modificano l'habitat, dalle specie di fauna o flora esotiche all'intervento e alle cattive abitudini dell'uomo.

Questo è ciò che abbiamo l'onore di approcciare discutendo e votando il Piano faunistico venatorio, che porta con sé una grande innovazione: rende infatti la garanzia di tutto questo patrimonio, una missione non solo riservata ai tecnici, ma a tutti i cittadini ed ai politici, chiamati a lavorare per tutelare e far esprimere il meglio del territorio che governano.

La missione di questo piano è definita per legge: è la conservazione e aumento di mammiferi e uccelli che vivono naturalmente nel territorio, il lavoro per la conservazione del loro habitat e la gestione delle specie alloctone e dannose, fino ad

arrivare alla regolamentazione dell'attività venatoria, adeguata alle esigenze di tipo ecologico e biologico.

Il problema di fondo del piano proposto da questa Giunta, rilevato fin dal principio nella discussione in commissione, è che rifiuta completamente la sua funzione faunistica, per sbilanciarsi completamente verso ciò che è un'evidente priorità politica di questa maggioranza: dedicarsi alle associazioni venatorie. Ciò è dimostrato dal fatto che in tema di analisi dello stato conservativo, di azioni per la difesa della fauna e ricostituzione habitat non si dedica altro che un capitolo della relazione, con l'elencazione di importanti azioni per aree umide, ricostituzione barriere verdi e interventi, specie nelle zone agricole, ma tutte facoltative e ispirate solo dalla buona volontà di chi, volontario, agricoltore o istituzione, comprende l'urgenza di conservare un patrimonio che in primis è minacciato dalla presenza antropica e dalle sue cattive abitudini, edificatorie, d'inquinamento, di importazione di specie non autoctone, di disturbo naturale il tutto per una graduale ma costante perdita di conoscenza e sensibilità rispetto al proprio territorio e alle sue caratteristiche ambientali, aspetti che le generazioni passate avevano ben presenti, riconoscendone la valenza e l'utilità per la propria sopravvivenza, determinata dalla sopravvivenza dell'ambiente in cui si vive.

Un piano che è giunto a noi, in commissione, in palese violazione della legge che lo regola in riferimento alla tutela fauna: il non rispetto della quota minima di territorio servito da istituti di protezione della fauna (oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura); un piano che pervenuto all'istruttoria privo di interventi di reale semplificazione (alla faccia della tanto decantata sburocratizzazione promessa dal Presidente Zaia) delle procedure per richiedere l'esclusione dei propri terreni da quelli ove è consentito cacciare; badate bene, non è semplicemente l'effetto di banale svista, di una sottovalutazione di un aspetto ritenuto secondario: è un messaggio politico chiaro che non onora questa politica. Garantire la superficie ai cacciatori è priorità che supera il diritto di tutelare la proprietà privata o il dovere politico ed istituzionale di tutelare anche chi non vota, ossia la fauna. Eppure, per espressa disposizione di legge (art. 12, comma 1, della Legge n. 157 del 1992) la caccia, l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge. Invece, in Veneto, abbiamo invertito il tutto: è un diritto assoluto dei cacciatori di poter cacciare, è un mero interesse dei cittadini sottrarre il proprio fondo alla caccia.

Ed è un aspetto, questo, che dovrebbe essere prioritario nella nostra azione politica. Perché nostro dovere è tutelare il territorio che abitiamo da abusi e perdita di biodiversità, conservandone la storica tipicità ambientale. E' compito della politica proteggere un bene, quello dell'ambiente, portante, trasversale e dall'elevato peso come determinante della salute. Per poter sorreggere tutto questo, fauna e flora non possono essere considerate secondarie alle esigenze ricreative o economiche dell'uomo. Noi dobbiamo modificare le nostre abitudini. Questa è la NOSTRA evoluzione.

Per questo, apprezzando vi siano state diverse correzioni aperte alle nostre osservazioni durante i 6 mesi intercorsi fra l'odierna discussione e la prima presentazione in commissione terza, a luglio dello scorso anno, questo piano ci risulta ancora ben distante dalle sue funzioni, drammaticamente carente nella sua parte faunistica, decisamente poco coraggioso nella sua parte venatoria: tutto ciò ci ha ispirati a una manovra emendativa che nulla ha di ostruzionistico, se la si osserva con occhi imparziali e attenti a riportare equilibrio negli obiettivi di questo piano. Che deve essere, ricordo, anzitutto FAUNISTICO. Non solo venatorio.

E deve esserlo specialmente oggi, in un'epoca in cui cresce la coscienza sociale rispetto ai rischi che minacciano la fauna, sovraesposta a causa dell'emergenza climatica, della presenza antropica sempre più invadente, dell'aumento delle temperature, delle contaminazioni che l'uomo ha causato danneggiando spesso in via definitiva interi habitat...e in un'epoca in cui è conclamata l'incidenza di denunce di reati compiuti a danno della fauna e a danno dei cittadini, esasperati in sempre più numerose parti del Veneto da una pratica esercitata troppo spesso, purtroppo, più con sprezzante sicurezza che con rispetto per il territorio battuto.

Per queste motivazioni ci saremmo aspettati maggior determinazione della Regione per difendere chi realmente rispetta la legge da chi non lo fa, un aspetto che viene affrontato solo per quanto riguarda le cariche elettive, senza realmente introdurre un'azione decisa per valorizzare chi difende gli habitat, penalizzando duramente chi viola le norme venatorie o addirittura penali, soggetti che non dovrebbero più imbracciare un fucile.

Per queste motivazioni, abbiamo presentato una manovra emendativa che si suddivide in 2 parti.

La prima per intervenire con più decisione nell'obbligatorio lavoro per la garanzia della fauna selvatica e dei loro habitat, che rendono così attrattivo e bello il nostro Veneto; l'altra per un ulteriore perfezionamento del regolamento e degli statuti, in modo tale da accompagnare il mondo venatorio a correggere gli errori che fino ad oggi hanno portato ad un incremento costante di denunce e danni ambientali e sociali.

In via di sintesi, riservandomi in sede di presentazione di ciascun emendamento una illustrazione più compiuta, faccio in questo contesto una prima rapido accenno a quanto oggetto della manovra correttiva:

- Introduzione in relazione di uno specifico capito dedicato alle buone pratiche a prevenzione e correzione del disturbo antropico;

- Eliminazione della "girata" quale tecnica di controllo della presenza del cinghiale: il cinghiale è stato introdotto proprio per foraggiare l'attività venatoria, ad oggi la sua riproduzione è completamente fuori controllo ed il fatto che, tuttavia, si continui a pensare alla gestione del cinghiale con il solo supporto del mondo venatorio, responsabile della sua proliferazione, è quantomeno una grossa contraddizione politica, ingiustificata. Certo che poi, se nel piano si propone la girata come strategia da utilizzare, mi tocca intervenire con determinazione dato che è la pratica meno indicata in termini di sicurezza anzitutto, considerato che si svolge in territori costantemente frequentati da appassionati, trekker, sportivi, cittadini che amano il territorio agrario, boschivo e pastorale del veneto, lo apprezzano e vivono in ogni momento della settimana e del giorno. Colli berici, euganei, la fascia pedemontana, i boschi delle nostre prealpi sono tutte aree frequentatissime e un proiettile con gittata di centinaia di metri potrebbe avere conseguenze letali intollerabili, tanto più che, spesso, è impossibile evitare aree abitate. Senza contare che, la struttura di un branco di cinghiali, vede la femmina più anziana, l'unica che si riproduce, essere la prima del branco ad attaccare e quindi il rischio di abbatterla è altissimo, provocando conseguenze gravissime nell'equilibrio del branco e, quindi, la fertilità e riproduzione di tutte le femmine, aumentando considerevolmente il numero di nuovi nati.

- Controllo delle specie esotiche invasive: un aspetto solo accennato, nel capitolo dedicato, e che in realtà ritengo debba essere approfondito con estrema attenzione. Il problema alloctoni non si limita al caso nutria, ma esistono diversi animali che, per irresponsabilità di allevatori, appassionati o detentori, vengono abbandonati in natura. Esempi se ne possono fare eccome: gamberi rilasciati da appassionati di pesca, testuggini o pesci, anfibi o rettili detenuti da appassionati e spesso lasciati in natura

creando pian piano danni anche incommensurabili a fauna e flora locali. Per questo la regione deve essere parte attiva e adottare piani regionali per ciascuna specie inserita nell'elenco del regolamento europeo 1143/2014 se presente sul territorio regionale. L'azione tempestiva appena una specie invasiva inizia ad insediarsi è determinante nella riuscita del piano di eradicazione. Attualmente sono presenti piani che non porteranno mai all'eradicazione della specie in oggetto in quanto ormai già troppo radicata nel territorio; in questi casi come suggerisce ISPRA si dovrebbe parlare di contenimento. Per poter puntare all'eradicazione bisogna agire su quelle specie invasive che stanno iniziando la loro espansione. Essendo tuttavia agli inizi dell'espansione non creano problemi visibili, vengono sottovalutate e il problema rimandato. Ma ciò determina l'assoluta inefficacia di un eventuale piano realizzato quando la specie è già espansa. Continueremo, dunque, a proporre alternative valide all'abbattimento come per esempio la sterilizzazione, il controllo fertilità, il contenimento in strutture adatte con impossibilità di riproduzione e anche il prelievo da parte di privati e la detenzione degli esemplari prelevati nelle medesime condizioni delle strutture di contenimento. Quest'ultimo punto è molto delicato in quanto entra in contrasto con il D. Lgs n 230/2017 che prevede il divieto assoluto di detenzione a privati per le specie alloctone invasive, ma proprio per questo serve un intervento capace di risolvere il nodo in cui, spesso, si trovano amministrazioni comunali, forze dell'ordine e cittadini, prevedendo la definizione di luoghi ad hoc, autorizzati, gestiti da associazioni competenti capaci di diventare punti di riferimento chiari, evitando di lasciare il cittadino in balia di un vuoto organizzativo facilmente risolvibile;

- L'inserimento di nuove aree da istituire a titolo di oasi di protezione o zona di ripopolamento e cattura, ovvero l'ampliamento di quelle già esistenti;

- Estensione ai soci degli ambiti di caccia della verifica, attualmente proposta solo per i membri del comitato direttivo, circa l'assenza di condanne derivanti dai reati di cui all'art. 30 della legge 157 in materia di protezione fauna omeoterma e prelievo venatorio, nonché l'assenza di condizioni quale quelle previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 31 dicembre 2012, n. 235;

- L'obbligatorietà, per ogni ambito e comprensorio, di definire le misure disciplinari per chi viola la normativa venatoria, i regolamenti e gli statuti. Un aspetto introdotto con le modifiche apportate in commissione dalla maggioranza e che riteniamo di grande importanza, tanto è vero che in quella sede abbiamo ottenuto almeno il passaggio consiliare per la definizione delle linee guida, ma che rimanendo al momento solo facoltative, rischiano d'essere un (sicuramente bello e ammirevole) esercizio di forma, che lascia solo al senso di responsabilità dei rappresentanti degli ATC e dei Comprensori Alpini il coraggio di percorrere questa strada, che invece sarebbe profondamente utile al nostro comune intento di contrasto al bracconaggio e alla violazione delle regole;

- Prioritario per noi continua ad essere il tema di semplificare il diritto di richiedere l'esclusione dei terreni da attività venatoria: apprezziamo la cancellazione, avvenuta in sede di discussione in commissione, dell'obbligo di una relazione tecnica certificata, ma sostituirla con una cartina in formato shapefile, un formato di archiviazione dati vettoriali, appesantisce e aggrava notevolmente il procedimento di una richiesta che è diritto per i proprietari dei terreni. Sia chiaro: è ovviamente necessaria la condivisione dei dati delle parcelle interessate dalla richiesta, la descrizione delle motivazioni in riferimento a quanto previsto dalla legge nazionale, ma un formato tecnico così non è realizzabile senza una consulenza, specie per i cittadini meno giovani e con meno confidenza con strumenti tecnologici, seppure in open source. Inoltre, proprio perché l'ultima occasione in cui vi è stata la possibilità di richiedere l'esclusione è stata nel

2007, a distanza di quasi 15 anni, non possiamo che ricordare che se per ben 10 anni è stato impedito ai proprietari di terreni di esercitare un proprio diritto, la responsabilità è politica e recente: per questo pur apprezzando l'aumento del termine per la presentazione della domanda approvato in commissione, consentirla per 3 mesi al posto che 2 mi sembra il minimo considerato che, anche se non ci si tiene politicamente, qualche giorno in più sia totalmente giustificato, almeno per cortesia e rispetto istituzionale per cittadini fino ad oggi lasciati in un eterno limbo e spesso in balia di situazioni al limite della sopportazione, in termini di pressione venatoria;

- Così come, poi, è inopportuna la riduzione al massimo dell'1% della superficie agrosilvopastorale di cui è possibile l'esclusione dall'attività venatoria: se vi sono richieste per terreni che rientrano nel diritto di esclusione come previsto per legge nazionale, non può esservi alcun limite. Perché il diritto sulla proprietà privata non può essere superato, in termini giuridici, dalla difesa di quello che non è un diritto quanto solo un interesse legittimo, ossia la caccia. Mi rendo conto che questo può creare disagio in alcuni appassionati, ma la realtà è questa: questa regione non può, con questo piano, trattare la caccia come un diritto da difendere politicamente e istituzionalmente, perché non lo è. PRIMA, viene il dovere di garantire la sicurezza, di tutela della proprietà privata e la difesa del diritto della fauna ad essere protetta, principio ispiratore della 157;

- La trasparenza dei dati dei censimenti, trasparenza che si ottiene attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione del Veneto, in formato aperto e in forma analitica e aggregata, entro il mese di dicembre di ogni anno, dandone comunicazione alla commissione competente, assieme ai dati relativi ai capi abbattuti e segnati nel tesserino e quelli braccati;

- L'esclusione della possibilità di ammissione nell'ambito perché residente in ambiti limitrofi, purché inclusi nel Veneto o almeno un principio di priorità che non avvantaggi il nomadismo da un'area all'altra.

- L'aumento a 1.000 metri delle zone buffer;

- L'obbligo di Atc e Comprensori Alpini di investire il cinquanta per cento delle risorse disponibili nella ricostruzione dell'habitat e reintroduzione di specie autoctone anche non di interesse venatorio..”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 23 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 46
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 5
Astenuti	n. 4

Art. 2

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	5

Art. 3

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	4

Art. 4

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	39
Voti contrari	n.	5
Astenuti	n.	3

Art. 5

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	5
Astenuti	n.	5

Art. 6

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	45
Astenuti	n.	2

Art. 7

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	5
Astenuti	n.	5

Art. 8

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	43
Astenuti	n.	3

Art. 9

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	40
Voti contrari	n.	2
Astenuti	n.	5

Art. 10

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	6

Art. 11

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	7
Astenuti	n.	3

Art. 12

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	6

Art. 13

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	39
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	4

Art. 14 e 15

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	37
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	5

Art. 16

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	5
Astenuti	n.	5

Art. 17

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	43
Astenuti	n.	3

Art. 18

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	37
Astenuti	n.	7

Art. 19

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	45
Astenuti	n.	2

Art. 20

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	43
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	4
Astenuti	n.	3

Art. 21

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	39

Voti contrari	n.	2
Astenuti	n.	5

Art. 22

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	46
Voti favorevoli	n.	36
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	9

Art. 23

Assegnati	n.	51
Presenti-votanti	n.	45
Voti favorevoli	n.	36
Astenuti	n.	9

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027)

Art. 1 - Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

1. È approvato il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) costituito dai seguenti documenti:

- a) regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A);
- b) cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B);
- c) relazione al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C);
- d) rapporto ambientale (Allegato D);
- e) rapporto ambientale - valutazione di incidenza ambientale (Allegato E);
- f) rapporto ambientale - sintesi non tecnica (Allegato F);
- g) parere della Commissione regionale valutazione ambientale strategica n. 152 del 1° luglio 2021 corredato da relazione istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza (VINCA) datata 1° luglio 2021 e da scheda con il parere relativo alle osservazioni (Allegato G).

Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).

1. Il Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) approvato con la presente legge ha validità quinquennale, con decorrenza dal 1° febbraio 2022.

Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano faunistico-venatorio regionale, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.

2. La Giunta regionale, sulla base dei dati statistici e delle evidenze scientifiche disponibili, provvede a valutare la possibilità di individuare ulteriori valichi interessati da rotte di migrazione dell'avifauna e a periodici aggiornamenti.

3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento annuale dei dati nel report analitico e nella tabella di sintesi di cui Allegato C del Piano faunistico-venatorio regionale, nonché delle relative cartografie ai fini del monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.

CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”

Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. Il comma 4, dell’articolo 5, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito.

“4. Chiunque rinventa capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione al Centro regionale di recupero o alle Autorità sanitarie competenti per territorio entro ventiquattro ore, il quale decide gli interventi necessari.”

Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: *“dalla pubblicazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla data di validità”*.

Art. 6 - Modifica all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale può predisporre il tesserino venatorio anche in modalità digitale, permettendo di adempiere alle registrazioni previste per legge a mezzo di applicativo informatico da installare nel proprio smartphone, che permetta l’invio telematico dei dati. La Giunta stabilisce altresì le modalità e le tempistiche per rendere possibile la progressiva sostituzione del supporto cartaceo.”

Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole: *“La Giunta regionale, in riferimento al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi”*, è soppressa la parola: *“integra”* e sono inserite le parole: *“e la Provincia di Belluno per il relativo territorio, integrano”*;
- b) le parole: *“i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina”* sono soppresse.

Art. 8 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 17, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *“sono delegate”* sono sostituite dalle parole: *“è delegata”*.

Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 2 è così sostituito:

“2. Entro il 15 luglio i cacciatori comunicano alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all’articolo 14.”

Art. 10 - Modifica all'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 3 è così sostituito:

"3. L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria e si intende confermata per le successive se non è presentata richiesta di modifica."

Art. 11 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, su richiesta dell'interessato, rilascia altresì autorizzazioni pluriennali, fino ad un massimo di cinque anni e comunque per una durata non superiore a quella di vigenza del Piano faunistico-venatorio regionale, la cui validità è annualmente confermata dal cacciatore, mediane il solo versamento della prevista tassa di concessione."

Art. 12 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 5 le parole: *"tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale"* sono così sostituite: *"tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di ambito"*;

b) la lettera d) del comma 5 è così sostituita:

"d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 0 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione."

d) alla lettera c) del comma 5 bis le parole: *"dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione"* sono così sostituite: *"dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un ventesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione"*;

Art. 13 - Modifica all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 4 è così sostituito:

4. Il Comitato direttivo dell'Ambito accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso ambito in base alle disposizioni contenute nello statuto."

Art. 14 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. La Provincia di Belluno, relativamente al territorio di competenza, emana, sia disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", sia, in regime di intesa con la Giunta regionale, avuto riguardo al rispetto di esigenze di carattere unitario riferite alla Zona faunistica delle Alpi, disposizioni modificative in relazione al territorio di riferimento ed in considerazione delle consuetudini e tradizioni locali in materia.";

b) il comma 6 è così sostituito:

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio alpino accorda permessi giornalieri d'ospite su richiesta dei cacciatori iscritti allo stesso Comprensorio, in base alle disposizioni contenute nello statuto."

Art. 15 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è così sostituito:

"4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Giunta regionale nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentative a livello di comprensorio, ovvero, se le associazioni riconosciute presenti nel comprensorio sono in numero inferiore a tre, in misura proporzionale alla rappresentatività delle associazioni presenti;

b) un rappresentante designato dalla struttura locale dell'organizzazione professionale agricola riconosciuta a livello nazionale o regionale e maggiormente rappresentativa a livello regionale;

c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute a livello nazionale o regionale, maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria e/o gestione amministrativa in rappresentanza della Regione.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Il mantenimento della qualifica di componente del Comitato direttivo è subordinato all'iscrizione all'associazione che ha provveduto alla sua designazione.";

c) dopo il comma 4 bis così come inserito dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"4 ter. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, da due a cinque soci designati dagli iscritti al Comprensorio stesso, esperti nelle diverse tecniche venatorie praticate nel Comprensorio stesso.";

d) il comma 5 è così sostituito:

“5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 5 bis, 5 ter, 8, 9, 11 e 12 dell’articolo 21, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 5bis.”;

e) dopo il comma 5, così come sostituito dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

“5 bis. Ai Comprensori ricadenti nel territorio della Provincia di Belluno continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite al comma 2 dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18.”.

Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. All’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini, con apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, possono prevedere misure disciplinari da applicare nei confronti dei soci che si siano resi responsabili di violazioni in materia venatoria e di trasgressioni degli obblighi statutari e regolamentari, ivi comprese le violazioni dei patti associativi, ove sottoscritti. Le misure disciplinari sono rappresentate, in particolare, dal richiamo, dalla censura, dalla sospensione e dall’espulsione del socio in relazione alla gravità delle infrazioni e delle inadempienze alle norme di comportamento e agli obblighi connessi alla qualità di socio. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri a cui devono attenersi gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini nell’adozione del regolamento e le procedure, in contraddittorio con gli interessati, a cui conformarsi per la contestazione delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni.”.

b) alla fine al comma 3 è inserito il seguente periodo: *“e ne comunicano l’esito alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.*

Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.

1. Dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

“Art. 35 ter - Codice etico per la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria.

1. La Giunta regionale predispone un codice etico per promuovere forme di autodisciplina nell’esercizio dell’attività, raccogliendo le regole deontologiche consolidate nella tradizione venatoria secondo i principi della sostenibilità ambientale, del rispetto della fauna selvatica e della sicurezza nell’utilizzo delle armi, così concorrendo a promuovere nella comunità regionale l’esercizio venatorio come attività compatibile con la conservazione della fauna selvatica e la produzione agricola.

2. La Giunta regionale provvede alla definizione del codice etico anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e della avvenuta definizione del codice etico viene data comunicazione alla competente commissione consiliare.

3. Il codice etico costituisce parte integrante del regolamento di cui all’articolo 35 comma 2 bis.”.

2. La Giunta regionale provvede a definire il codice etico di cui all’articolo 35 ter della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 - Modifica all'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, il comma 2 è così sostituito:

"2. Il pagamento delle tasse di concessione e di ogni altro tributo dovuto alla Regione del Veneto deve essere effettuato tramite i sistemi di pagamento messi a disposizione e/o autorizzati dalla Pubblica Amministrazione."

Art. 19 - Modifiche all'allegato A "Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio".

1. All'Allegato A "Programmi e modalità d'esame per conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 13 del paragrafo A) "Legislazione venatoria" del comma 1 è inserito il seguente punto:

"13 bis) principi di gestione amministrativa e contabile degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini;";

b) dopo il punto 1 del paragrafo D) "Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole" del comma 1, è inserito il seguente:

1 bis) nozioni relative alla Rete Natura 2000 e sue implicazioni sull'attività faunistico-venatoria;";

c) alla lettera b) del comma 2 le parole: *"caratteristiche e peculiarità"* sono sostituite dalle seguenti: *"caratteristiche, peculiarità, salvaguardia e gestione"*.

CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni

Art. 20 - Disposizioni transitorie.

1. Gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012), come rideterminata, da ultimo, con la legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 "Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1", assicurano la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi statutari.

2. L'insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato dalla presente legge, decorsi inutilmente i quali la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario.

3. La destinazione delle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, in essere alla data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, continua, per quanto compatibili con il Piano faunistico-venatorio regionale approvato con la presente legge, fino all'inizio della stagione venatoria 2022-2023.

4. Restano valide le domande di rinnovo delle concessioni degli istituti di cui al Titolo IV della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 presentate entro la data di scadenza di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni, per quanto compatibili con la nuova pianificazione e fatta salva la facoltà di integrazioni.

Art. 21 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.

2. La legge regionale 3 agosto 2021, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”, è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 23 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 47
Voti favorevoli	n. 37
Voti contrari	n. 8
Astenuti	n. 2

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Erika Baldin

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

CAPO I - Piano faunistico venatorio-regionale (2022-2027).....	16
Art. 1 - Approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).....	16
Art. 2 - Validità del Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027).....	16
Art. 3 - Competenze della Giunta regionale.....	16
CAPO II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	17
Art. 4 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	17
Art. 5 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	17
Art. 6 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	17
Art. 7 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	17
Art. 8 - Modifica dell’articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	17
Art. 9 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	17
Art. 10 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	18
Art. 11 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”....	18
Art. 12 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”....	18
Art. 13 - Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”....	18
Art. 14 - Modifica all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	19
Art. 15 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”....	19
Art. 16 - Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”....	20
Art. 17 - Inserimento di articolo dopo l’articolo 35 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	20
Art. 18 - Modifica all’articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	21
Art. 19 - Modifiche all’allegato A “Programmi e modalità d’esame per conseguire l’abilitazione all’esercizio venatorio” della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”.....	21
CAPO III - Disposizioni transitorie e abrogazioni.....	21
Art. 20 - Disposizioni transitorie.....	21
Art. 21 - Abrogazioni.....	22
Art. 22 - Clausola di neutralità finanziaria.....	22
Art. 23 - Entrata in vigore.....	22



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

ALLEGATI ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

**PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE (2022-2027) E MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”**

**ALLEGATI
A - B - C - D - E - F - G**